SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 146º — Numero 265

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Lunedì, 14 novembre 2005 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 6 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2006. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 29 gennaio 2006 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 26 febbraio 2006.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2006 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia delle entrate

Agenzia delle dogane

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dell'interno:

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 184

Ministero delle attività produttive

05A10400-05A10401

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 ottobre 2005, n. **232.**

Regolamento recante: «Modifiche all'articolo 1, comma 1, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1994, n. 748, in materia di dirigente responsabile per i sistemi informativi automatizzati».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 16, commi 1 e 8, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, che, tra l'altro, demanda ad uno o più regolamenti l'individuazione di particolari modalità di applicazione del medesimo decreto in relazione all'Amministrazione della giustizia;

Visto l'articolo 1, comma 1, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1994, n. 748;

Visto l'articolo 17, comma 1, lettera *b)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Acquisita l'intesa del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione deliberata nell'adunanza del 4 agosto 2005;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 29 agosto 2005;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 ottobre 2005;

Sulla proposta del Ministro della giustizia;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. All'articolo 1, comma 1, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1994, n. 748, le parole: «il magistrato equiparato a dirigente generale di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «il dirigente generale di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo o il magistrato ad esso equiparato».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 ottobre 2005

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CASTELLI, *Ministro della giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti l'8 novembre 2005
Ministeri istituzionali, registro n. 12, foglio n. 368

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87 della Costituzione, conferisce tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Si riporta il testo dell'art. 16 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 (Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera *mm)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421):

«Art. 16. — 1. Entro il 31 dicembre 1993 sono adottati, su proposta dei Ministri competenti, d'intesa con l'Autorità, uno o più regolamenti governativi emanati ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di coordinare le disposizioni del presente decreto con le esigenze di gestione dei sistemi informativi automatizzati concernenti la sicurezza dello Stato, la difesa nazionale, l'ordine e la sicurezza pubblica, lo svolgimento di consultazioni elettorali nazionali ed europee.

2. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1, contestualmente ai regolamenti ivi previsti, a decorrere dal 1° gennaio 1994. Restano comunque ferme le disposizioni di cui agli articoli da 6 a 12 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e dei relativi provvedimenti di attuazione concernenti il funzionamento del centro elaborazione dati di cui all'art. 8 della stessa legge.

3. Per ragioni di assoluta urgenza, le amministrazioni di cui al comma 1 hanno facoltà di procedere indipendentemente dal parere dell'Autorità di cui all'art. 8, dandone comunicazione all'Autorità medesima. In tali casi le amministrazioni richiedono direttamente al Consiglio di Stato il parere di competenza, che viene espresso nei termini di cui all'art. 8, comma 4, ridotti della metà.

4. Le comunicazioni all'Autorità concernenti la progettazione, lo sviluppo e la gestione dei sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1 sono coperte dal segreto d'ufficio o dal segreto di Stato, secondo l'indicazione dell'amministrazione interessata.

5. Dall'applicazione del presente decreto sono esclusi gli enti che svolgono la loro attività nelle materie di cui all'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691.

6. Sono fatte salve le disposizioni di legge relative al trattamento di dati personali.

7. Ai fini dell'integrazione e dell'interconnessione dei sistemi informativi automatizzati resta fermo quanto previsto dall'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

8. Con i regolamenti di cui al comma 1 sono altresì individuate particolari modalità di applicazione del presente decreto in relazione all'Amministrazione della giustizia.».

— Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1994, n. 748 (Regolamento recante modalità applicative del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, in relazione all'Amministrazione della giustizia), come modificato dal regolamento qui pubblicato:

«Art. 1 *(Definizioni e finalità)*. — 1. Agli effetti del presente regolamento, si intende per:

a) "decreto legislativo", il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39;

b) "Amministrazione della giustizia", il complesso degli uffici centrali e periferici del Ministero di grazia e giustizia e degli archivi notarili, nonché l'insieme degli organi giudiziari facenti parte della giurisdizione ordinaria;

c) "dirigente responsabile", il dirigente generale di cui all'art. 10, comma 1, del decreto legislativo o il magistrato ad esso equiparato;

d) "Autorità", l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione.

2. Il presente regolamento si applica ai sistemi informativi automatizzati dell'Amministrazione della giustizia rispondenti alle finalità di dotare gli organi giudiziari ed ogni altra articolazione dell'Amministrazione di idonei supporti conoscitivi ed operativi intesi a potenziare i mezzi necessari per l'esercizio della giurisdizione, denominati "sistemi informativi automatizzati" negli articoli successivi.».

— Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;».

Nota all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1994, n. 748, vedi note alle premesse.

05G0259

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 10 novembre 2005.

Corso legale, contingente e modalità di cessione del dittico delle monete d'argento da 5 e 10 euro celebrative dei «XX Giochi olimpici invernali Torino 2006». III emissione.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della Sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 9 maggio 2001;

Visto il quinto comma dell'art. n. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Vista la decisione della Banca centrale europea del 14 dicembre 2004 relativa all'approvazione del volume di conio delle monete metalliche per il 2005 ivi comprese le emissioni numismatiche;

Visto il decreto ministeriale n. 9318 del 7 febbraio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 4 marzo 2005, con il quale si autorizza la terza emissione delle monete d'argento da € 5 celebrative dei «XX Giochi olimpici invernali Torino 2006»;

Visto il decreto ministeriale n. 9373 del 7 febbraio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 3 marzo 2005, con il quale si autorizza la terza emissione delle monete d'argento da € 10 celebrative dei «XX Giochi olimpici invernali Torino 2006»;

Ritenuta la validità di cedere le suddette monete confezionate in dittico;

Considerato che occorre stabilire la data del corso legale, determinare il contingente e disciplinare la prenotazione e la distribuzione delle citate monete;

Considerata la opportunità di riservare parte del contingente al mercato estero;

Decreta:

Art. 1.

Le monete d'argento da € 5 ed € 10, celebrative dei «XX Giochi olimpici invernali Torino 2006», aventi le caratteristiche di cui ai decreti ministeriali n. 9318 e n. 9373, indicati nelle premesse, vengono emesse nella sola versione *proof* ed hanno corso legale dal 14 novembre 2005.

Art. 2.

Il contingente in valore nominale delle monete di cui all'art. 1, è determinato in € 525.000,00 pari a 35.000 dittici, di cui 15.000 destinati al mercato estero.

Art. 3.

Le monete di cui agli articoli precedenti possono essere acquistate fino al 31 dicembre 2006.

Art. 4.

In Italia l'acquisto delle monete può essere effettuato con le modalità e alle condizioni di seguito descritte:

direttamente presso i punti vendita dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. di via Principe Umberto n. 4 e di piazza G. Verdi n. 10, entrambi in Roma, con pagamento in contanti, per un limite massimo, a persona, di € 1.500,00;

in contrassegno, per importi non superiori a € 200,00 e con consegna solo sul territorio italiano, mediante richiesta d'acquisto trasmessa via fax al numero +39 0685083710 o via posta all'indirizzo: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - piazza G. Verdi n. 10 - 00198 Roma, oppure tramite collegamento Internet con il sito www.ipzs.it e compilazione dei moduli riservati alla vendita on line;

mediante pagamento anticipato sul conto corrente postale n. 59231001 intestato a Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - Emissioni numismatiche;

mediante bonifico bancario sul conto corrente numero 11000/49 presso la Banca Popolare di Sondrio - Roma, agenzia n. 11, intestato a Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., codice IBAN IT 20 X 05696 03200 000011000X49; dall'estero: CODE SWIFT POSO IT 22.

L'eventuale consegna delle monete franco magazzino deve essere concordata con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. e richiesta nell'ordine di acquisto.

Le monete possono essere cedute per un quantitativo massimo di 750 dittici per ogni acquirente, applicando uno sconto per i quantitativi eccedenti le 500 unità.

I prezzi di vendita al pubblico, IVA inclusa, per acquisti unitari, sono pertanto così distinti:

da 1 a 500 dittici: € 75,00;

da 501 a 750 dittici: € 73,44.

Gli aventi diritto allo sconto devono dichiarare il numero di partita IVA per attività commerciali di prodotti numismatici.

La spedizione delle monete da parte dell'Istituto sarà effettuata al ricevimento dei documenti bancari e postali attestanti l'avvenuto pagamento, nei quali dovranno essere specificati il codice cliente ed i dati personali del richiedente. Le spese di spedizione sono a carico del destinatario.

Art. 5.

Al Comitato per l'organizzazione dei «XX Giochi olimpici invernali Torino 2006» viene riservato un quantitativo di 4.250 dittici al prezzo scontato di cui all'art. 4.

Art. 6.

Per la vendita all'estero, viene concesso al Comitato internazionale olimpico ed al Comitato per l'organizzazione dei «XX Giochi olimpici invernali Torino 2006», attraverso la Samlerhuset Group b.v., distributore unico autorizzato per la vendita delle monete, un quantitativo di 15.000 dittici, con uno sconto del 15%, da distribuire in tutti i Paesi del mondo, con esclusione dell'Italia, della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano.

Le suddette monete saranno consegnate dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. alla Samlerhuset Group b.v. in capsule e non confezionate.

Art. 7.

La Cassa speciale è autorizzata a consegnare, a titolo di «cauta custodia», i quantitativi di dittici richiesti, all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. per consentirne la vendita.

Con successivo provvedimento saranno stabiliti i termini e le modalità di versamento dei ricavi netti che l'Istituto medesimo dovrà versare ad apposito capitolo di entrata di questo Ministero a fronte delle monete vendute.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio centrale del bilancio per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 novembre 2005

Il direttore generale del Tesoro: GRILLI

05A10736

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 24 ottobre 2005.

Scioglimento di sei società cooperative.

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 ad oggetto «Determinazione del limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilan-

cio per la nomina del commissario liquidatore nei scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative»;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 ad oggetto «Rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative»;

Visto il parere della commissione centrale per le cooperative reso in data 15 maggio 2003;

Visto l'ultimo verbale di revisione ordinaria effettuata nei confronti delle società cooperative sotto indicate;

Considerato che presso le società cooperative sotto elencate sono state rilevate irregolarità che comportano lo scioglimento d'ufficio ai sensi dell'articolo sopraindicato;

Decreta:

Le società cooperative sottoelencate sono sciolte ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile:

società cooperativa «I.R.P. Sistemi territoriali», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Gilberto Colalelli in data 15 novembre 1974, repertorio n. 22991, registro società n. 5138/74, tribunale di Roma, BUSC n. 22469, codice fiscale n. 01945910584, per mancato deposito del bilancio d'esercizio da oltre due anni;

società cooperativa «Fulgenzia 27», con sede in Roma, costituita per rogito notaio A.M. Lipari, in data 24 marzo 1981, repertorio n. 3226, registro società n. 3059, tribunale di Roma, BUSC n. 26460, codice fiscale n. 03962630582, per mancato deposito del bilancio d'esercizio da oltre due anni;

società cooperativa «Stella FF.OO. 76», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Giovanni Pennacchio, in data 2 aprile 1976, repertorio n. 80676, registro società n. 2013/76, tribunale di Roma, BUSC n. 23251, codice fiscale n. 80424340588, per mancato deposito del bilancio d'esercizio da oltre due anni;

società cooperativa «Sansone cinematografica», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Vincenzo Butera, in data 7 novembre 1973, repertorio n. 730342, registro società n. 5841/73, tribunale di Roma, BUSC n. 21775, codice fiscale n. 01255610584, per mancato deposito del bilancio d'esercizio da oltre due anni;

società cooperativa «Sicurezza 2000», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Borromeo in Roma, in data 11 febbraio 1980, repertorio n. 37666, registro società n. 1443/80, tribunale di Roma, BUSC n. 25745, codice fiscale n. 04712900580, per mancato deposito del bilancio d'esercizio da oltre due anni;

società cooperativa «Pavitalia», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Giulio Ciaci, in data 8 maggio 1978, repertorio n. 257419, registro società n. 2102/78, tribunale di Roma, BUSC n. 24496, codice fiscale n. 03191500580, per mancato deposito del bilancio d'esercizio da oltre due anni.

Le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e agli organi competenti per i provvedimenti conseguenziali.

Roma, 24 ottobre 2005

Il reggente del servizio: PICCIOLO

05A10624

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 24 ottobre 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Etrusca soc. coop. a r.l.», in Corchiano, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio, art. 2545 *septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 per le materie di competenza della direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio, art. 2545-*septiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Etrusca soc. coop. a r.l.», con sede in Corchiano (Viterbo), costituita in data 30 maggio 1995, con atto a rogito del notaio dott. Giuliani Pietro Elio di Viterbo, REA n. 89600, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il rag. Chicchirichi Giorgio, nato a Montefiascone (Viterbo) il 2 febbraio 1932 con studio in Montefiascone (Viterbo), via Daniele Manin n. 10, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 ottobre 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A10622

DECRETO 24 ottobre 2005.

Scioglimento della società cooperativa «CO.GE.S. a r.l.», in Laterza, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio, art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 per le materie di competenza della direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio, art. 2545-*septiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta

Art. 1.

La società cooperativa «CO.GE.S. a r.l.», con sede in Laterza (Taranto), costituita in data 7 novembre 1995 con atto a rogito del notaio dott. Cioffi Giuseppe di Mottola (Taranto), REA n. 108403, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Rizzo Mario, nato a Cavallino (Lecce) il 6 maggio 1952, con studio in Lecce, via Matteotti n. 13, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 ottobre 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A10623

DECRETO 26 ottobre 2005.

Miglioramento della sicurezza degli impianti di ascensore installati negli edifici civili precedentemente alla data di entrata in vigore della direttiva 95/16/CE.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Vista la direttiva 95/16/CE;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1999;

Vista la norma tecnica europea UNI EN 081-80;

Ritenuto di dover salvaguardare la sicurezza degli utenti degli apparecchi di sollevamento installati in edifici civili precedentemente alla data di entrata in vigore della direttiva 95/16/CE;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente decreto si applica agli ascensori definiti dall'art. 1 e dall'art. 2, lettera *a)*, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, di seguito denominato «regolamento».

2. Gli ascensori installati negli edifici civili prima del 25 giugno 1999 sono adeguati alle regole previste dalla norma tecnica europea UNI EN 081-80 e dalla sua appendice nazionale, secondo le modalità disciplinate dal presente decreto.

3. Sono fatte salve le disposizioni previste in materia dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.

Art. 2.

Adeguamento tecnico degli ascensori

1. In occasione della prima verifica periodica prevista dal regolamento, effettuata dopo l'entrata in vigore del presente decreto, l'autorità competente, o l'organismo di certificazione di cui all'art. 13 del regolamento, effettua l'analisi dei rischi presenti nell'impianto esaminato, secondo la norma europea UNI EN 081-80, e prescrive gli interventi necessari per il suo adeguamento, indicando i termini per gli adempimenti, di cui al seguente comma 2.

2. Per l'esecuzione degli interventi di adeguamento, sono prescritti i seguenti termini:

a) entro i sei mesi successivi alla data di effettuazione della verifica periodica di cui al comma 1 se i rischi accertati hanno priorità alta;

b) da due anni a quattro anni se i rischi accertati hanno priorità media;

c) da quattro anni a sei anni se i rischi accertati hanno priorità bassa.

3. In caso di particolari ed eccezionali rischi per l'incolumità delle persone l'impianto è sottoposto a fermo e le prescrizioni di cui al comma 1 devono indicare gli interventi ritenuti indispensabili per la prosecuzione dell'esercizio dell'impianto in condizioni di sicurezza.

4. L'autorità competente dispone il fermo dell'impianto fino all'accertamento della corretta esecuzione degli interventi di cui al comma 3, nonché nel caso di accertata inottemperanza alle prescrizioni di cui al comma 2, ovvero riguardanti i componenti essenziali di sicurezza dell'ascensore, indicati nell'allegato IV del regolamento.

5. Con successivo decreto del Direttore generale dello sviluppo produttivo e competitività, adottato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definite, in conformità alla disciplina prevista dal regolamento previo parere della Conferenza unificata, le modalità di svolgimento delle verifiche e i criteri generali delle prescrizioni di adeguamento. In ogni caso, l'analisi dei rischi non comprende le parti dell'impianto costituenti la struttura architettonica della cabina, dei cancelli e delle ringhiere di protezione.

6. Restano salve le disposizioni vigenti in materia di prevenzione incendi.

Art. 3.

Requisiti professionali del personale degli organismi notificati

1. L'analisi dei rischi e la formulazione delle prescrizioni di cui all'art. 2 sono effettuate da personale in possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di laurea in ingegneria e iscrizione al relativo Albo professionale;

b) esperienza professionale specifica, acquisita nel settore degli ascensori, per un periodo di almeno due anni;

c) copertura assicurativa della responsabilità civile derivante dall'attività professionale, con massimale non inferiore a due milioni e cinquecentomila euro.

Art. 4.

Libretto dell'impianto

1. Il proprietario dell'immobile è tenuto alla corretta custodia del libretto dell'impianto di cui all'art. 16 del regolamento.

2. I risultati dell'analisi dei rischi e le prescrizioni impartite ai sensi dell'art. 2 devono essere allegati al libretto di impianto.

3. I soggetti indicati all'art. 2, comma 1, annotano sul libretto l'avvenuta esecuzione delle prescrizioni richieste; il manutentore annota le operazioni di manutenzione effettuate ai sensi dell'art. 15 del regolamento.

Roma, 26 ottobre 2005

Il Ministro: SCAJOLA

05A10675

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 31 ottobre 2005.

Modifiche al modello della cartella di pagamento, ai sensi dell'articolo 25, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. *Modifiche al modello della cartella di pagamento.*

1.1. Sono approvati i fogli di cui all'allegato 1 al presente provvedimento, che sostituiscono il modello di cartella di pagamento contenuto nell'allegato 1 del decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze del 28 giugno 1999, come modificato dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 31 marzo 2003.

1.2. L'adozione del modello di cui all'allegato 1 del presente provvedimento è obbligatoria per le cartelle di pagamento relative ai ruoli consegnati alle società concessionarie del servizio nazionale della riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2006, fermo restando che le predette società possono utilizzare il nuovo modello anche per le cartelle relative ai ruoli ad esse consegnati prima di tale data.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Motivazioni.

L'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dall'art. 11 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, prevede che la cartella di pagamento, da notificare al contribuente iscritto a ruolo, sia redatta in conformità al modello approvato con decreto ministeriale.

In attuazione della citata norma, il decreto dirigenziale 28 giugno 1999, come modificato dai provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate del 19 aprile 2002 e del 31 marzo 2003, ha approvato il modello di cartella di pagamento e le avvertenze riguardanti la proposizione del ricorso contro tale atto.

Ciò premesso e considerato che la cartella di pagamento è utilizzata anche per la riscossione di entrate che non hanno natura tributaria o contributiva, con il presente atto si provvede ad eliminare i riferimenti al termine «contribuente» contenuti nel vigente modello di cartella.

Al fine di rendere al debitore informazioni pienamente esaustive circa le conseguenze connesse all'inadempimento dell'obbligazione risultante dal ruolo, con il presente provvedimento, si procede, altresì, all'integrazione del contenuto del frontespizio riepilogativo della cartella, affinché al debitore sia espressamente chiarito che, in caso di mancato pagamento, il concessionario potrà procedere ad acquisire in via stragiudiziale i dati relativi ad eventuali crediti vantati dallo stesso debitore nei confronti di soggetti terzi; ciò, ai fini dello svolgimento di eventuali azioni di espropriazione di tali crediti a norma degli articoli 543 e seguenti del codice di procedura civile.

Riferimenti normativi dell'atto.

a) Disposizioni relative alle attribuzioni dell'Agenzia delle entrate:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 62, comma 2);

statuto Agenzia delle entrate (art. 4, comma 1, lettera *b*).

b) Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 68, comma 1);

statuto Agenzia delle entrate (art. 6, comma 1).

c) Disposizioni relative alla cartella di pagamento:

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (art. 25);

decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze 28 giugno 1999;

provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 19 aprile 2002;

provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 31 marzo 2003.

Roma, 31 ottobre 2005

Il direttore dell'Agenzia: FERRARA

ALLEGATO 1

Oggi | | | | | | | | lo sottoscritto .... **ho notificato** questa cartella di pagamento

in ....

notifica

☐ **personalmente** al destinatario

☐ **consegnandola,** in assenza del destinatario

al... signor

....

che si è qualificat ....

....

Della consegna ho informato il destinatario con raccomandata nei casi di cui all'art. 139, comma 4 del c.p.c.

☐ **depositandola in Comune** e affiggendo all'albo l'avviso di deposito dopo aver constatato la temporanea assenza del destinatario, e

☐ l'incapacità ....

☐ il rifiuto..................................

☐ l'assenza di altre persone previste dall'art. 139 del codice di procedura civile.

Del deposito e dell'affissione ho informato il destinatario con raccomandata con avviso di ricevimento.

☐ **depositandola in Comune** e affiggendo all'albo l'avviso di deposito, dopo aver constatato l'irreperibilità del destinatario

....
....
....
....

Dai registri anagrafici del Comune risulta

....
....
....

p. Il Sindaco

ATTESTAZIONE DI AFFISSIONE

dal .... al ....

data .... p. Il Sindaco

Firma della persona che ha ricevuto la cartella

Firma del notificatore

Num. richiesta ....

CARTELLA DI PAGAMENTO

numero ....

DENOMINAZIONE DEL CONCESSIONARIO

Concessionario del servizio nazionale di riscossione
per la Provincia di ....

INDIRIZZO DEL CONCESSIONARIO, CAP, COMUNE
numeri di telefono ....

Gli sportelli del concessionario sono aperti al pubblico
dal .... al .... dalle ore .... alle ore ....

ATTENZIONE- Il Concessionario può dare informazioni solo sulla situazione dei pagamenti. Chi vuole spiegazioni sugli addebiti non deve rivolgersi al Concessionario, ma direttamente all'ente creditore.

COGNOME E NOME DEL DESTINATARIO

Indirizzo del destinatario

CAP Comune Sigla Provincia

Codice fiscale ....

Gentile Sig./Sig.ra,

Le comunichiamo le somme che Lei deve agli Enti sottoindicati:

somme da pagare (euro)	causale	ente creditore
....	....	....
....	....	....
....	diritti di notifica della presente cartella	

Totale Euro .... da pagare entro le scadenze indicate nelle "Istruzioni per il pagamento"

Troverà le motivazioni dei pagamenti richiesti e le istruzioni per pagare e per presentare un eventuale ricorso nelle pagine seguenti.

Se dovesse pagare dopo le scadenze previste, dovrà pagare anche:

- gli interessi di mora;
- i compensi di riscossione pari al 4,65 % delle somme iscritte al ruolo.

Potrà pagare:

- presso di noi *oppure*
- alla posta. In tal caso dovrà usare l'apposito bollettino di conto corrente postale F35, compilato seguendo attentamente le istruzioni.

La avvertiamo che, in caso di mancato pagamento entro le scadenze indicate nelle "Istruzioni per il pagamento", procederemo ad esecuzione forzata, nonchè al fermo amministrativo di beni mobili registrati (ad es., automobili), all'ipoteca sugli immobili di Sua proprietà e ad acquisire presso i suoi debitori notizie sui Suoi crediti nei loro confronti.

DENOMINAZIONE DEL CONCESSIONARIO

pagina ...... di ...... di cui ...... pagine di bollettini

ISTRUZIONI PER IL PAGAMENTO

QUANDO PAGARE

L'importo totale della cartella di Euro ....dovrà essere così pagato:

	rata	Euro	causale
Primo pagamento	....	....	....
		....	diritti di notifica della presente cartella
	TOTALE		**entro 60 giorni** dalla data di notifica della cartella

N. B. Se il giorno di scadenza è sabato o festivo, la scadenza è spostata al primo giorno lavorativo successivo.

DOVE E COME PAGARE

E' possibile pagare le somme dovute:

- presso gli sportelli del Concessionario
- alla posta
- in banca

(alla posta, in banca) — utilizzando i moduli allegati e pagando il costo dell'operazione

In caso di contestazione di alcune somme riportate nel "Dettaglio degli addebiti", il pagamento può essere eseguito:

- presso il Concessionario
- alla posta, con l'apposito bollettino di conto corrente postale **F35** per i pagamenti parziali, sul quale è

necessario indicare :

- il numero di conto corrente postale ....
  intestato al concessionario ....
- il numero della cartella
- i numeri progressivi e gli importi relativi, riportati nel "Dettaglio degli addebiti", che si intendono pagare
- gli eventuali diritti di notifica della presente cartella
- il proprio codice fiscale

Per le somme non versate, in mancanza di un provvedimento di sospensione (vedi le relative avvertenze), si resta obbligati al pagamento.
Fuori del territorio nazionale, si può pagare con bonifico sul conto corrente bancario .... intestato al concessionario presso
....
indicando il numero della cartella e il proprio codice fiscale.

cartella numero .... pagina .... di ...... di cui .... pagine di bollettini

DATI A USO DEGLI UFFICI

DATI IDENTIFICATIVI DELLA CARTELLA

CODICE FISCALE: .... RIONE ZONA:
NUMERO CARTELLA: .... GRUPPO: ....

PRG	NUMERO DI RUOLO	CODICE TRIBUTO	ANNO DI RIFERIMENTO	RATE	IMPORTO	ESTREMI DELL'ATTO
1						
2						
3						
4						

IMPORTO TOTALE DELLA CARTELLA EURO ....

PAGAMENTO

E. ....

COMUNICAZIONI DEL CONCESSIONARIO

SPAZIO A DISPOSIZIONE DEL CONCESSIONARIO PER COMUNICAZIONI AL DEBITORE

cartella numero .... pagina ..... di ..... di cui ..... pagine di bollettini

05A10635

PROVVEDIMENTO 11 novembre 2005.

Approvazione del modello di istanza per l'attribuzione del credito d'imposta per studi e consulenze inerenti operazioni di concentrazione, da presentare ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;

Dispone:

1. *Approvazione del modello di istanza per l'attribuzione del credito d'imposta per studi e consulenze inerenti le operazioni di concentrazione delle micro, piccole e medie imprese.*

1.1. È approvato, ai sensi dell'art. 9, comma 4, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, il modello di istanza per l'attribuzione del credito d'imposta per le spese sostenute per studi e consulenze inerenti le operazioni di concentrazione delle micro, piccole e medie imprese - Mod. ICC, unitamente alle relative istruzioni per la compilazione.

1.2. Il modello di cui al punto 1.1 è composto da un frontespizio, contenente i dati identificativi dell'impresa che presenta l'istanza, e dal quadro A, contenente i dati di carattere generale relativi all'operazione di concentrazione, i dati identificativi delle imprese partecipanti al processo di concentrazione nonché i dati relativi ai documenti di spesa ed al credito d'imposta richiesto.

2. *Reperibilità del modello.*

2.1. Il modello di cui al punto 1.1 è reso disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle entrate in formato elettronico sul sito Internet www.agenziaentrate.gov.it

2.2. Il modello di cui al punto 1.1 può essere altresì prelevato da altri siti Internet a condizione che lo stesso sia conforme per struttura e sequenza a quello approvato con il presente provvedimento e rechi l'indirizzo del sito dal quale è stato prelevato nonché gli estremi del presente provvedimento.

2.3. Il modello di cui al punto 1.1 può essere riprodotto con stampa monocromatica realizzata in colore nero mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e la leggibilità del modello nel tempo.

2.4. È consentita la stampa del modello di cui al punto 1.1 nel rispetto della conformità grafica al modello approvato e della sequenza dei dati.

3. *Termini e modalità di presentazione dell'istanza.*

3.1. L'istanza di cui al punto 1.1 deve essere presentata nell'anno 2005 a partire dal trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento; negli anni successivi dal 10 gennaio di ciascun anno.

3.2. L'istanza di cui al punto 1.1 deve essere presentata all'Agenzia delle entrate in via telematica, direttamente ovvero tramite i soggetti incaricati di cui ai commi 2-*bis* e 3 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni.

3.3. La trasmissione telematica dei dati contenuti nell'istanza di cui al punto 1.1 è effettuata utilizzando il prodotto di gestione denominato «CREDICONSUL» che sarà reso disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle entrate nel sito Internet www.agenziaentrate.gov.it a partire dal 28 novembre 2005.

3.4. È fatto comunque obbligo ai soggetti incaricati della trasmissione telematica di rilasciare al soggetto interessato un esemplare cartaceo dell'istanza predisposta con l'utilizzo dei prodotti informatici di cui al punto 3.3 nonché copia della comunicazione dell'Agenzia delle entrate che ne attesta l'avvenuto ricevimento e che costituisce prova dell'avvenuta presentazione.

3.5. L'istanza deve essere conservata a cura del soggetto interessato, previa sua sottoscrizione a conferma dei dati ivi contenuti.

3.6. La competenza in ordine agli adempimenti conseguenti alla gestione delle istanze di cui al punto 1.1 è demandata al Centro operativo di Pescara.

Motivazioni.

L'art. 9 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, ha riconosciuto, alle imprese rientranti nella definizione comunitaria di microimprese, piccole imprese e medie imprese, di cui alla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, che prendono parte a processi di concentrazione, un contributo nella forma di credito d'imposta pari al cinquanta per cento delle spese sostenute per studi e consulenze, inerenti l'operazione di concentrazione.

In particolare, il comma 3 del citato art. 9 ha stabilito che per la fruizione del contributo l'impresa concentrataria deve presentare, a decorrere dalla data di ultimazione del processo di concentrazione, un'apposita istanza in via telematica al Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate.

Inoltre, il comma 4 del medesimo art. 9 ha previsto che con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate venga approvato il modello da utilizzare per la redazione dell'istanza e vengano stabiliti i dati in esso contenuti nonché i termini di presentazione delle istanze medesime.

In attuazione di tali disposizioni è, pertanto, emanato il presente provvedimento con il quale viene approvato il modello - Mod. ICC - con le relative istruzioni, da utilizzare per la redazione della istanza e vengono, inoltre, stabiliti i termini di presentazione delle istanze medesime prevedendo che le stesse devono essere presentate: nell'anno 2005, a partire dal 30º giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento; negli anni successivi, dal 10 gennaio di ciascun anno.

Per le procedure tecniche necessarie per la trasmissione telematica, il presente provvedimento fa rinvio al prodotto di gestione denominato «CREDICONSUL», che sarà reso disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle entrate sul sito Internet www.agenziaentrate.gov.it a partire dal 28 novembre 2005.

La competenza in ordine agli adempimenti conseguenti alla gestione delle predette istanze viene attribuita al Centro operativo di Pescara.

Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera *a)*; art. 73, comma 4.

Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1).

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 febbraio 2001, concernente disposizioni recanti le modalità di avvio delle agenzie fiscali e l'istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell'Amministrazione finanziaria, emanato a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Disciplina normativa di riferimento.

Decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, concernente disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale (art. 9).

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto.

Decreto del Ministero delle finanze 31 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 12 agosto 1998, concernente le modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti, come modificato dal decreto del Ministero delle finanze 24 dicembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1999, nonché del decreto del Ministero delle finanze 29 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 3 aprile 2000.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 novembre 2005

Il direttore dell'Agenzia: FERRARA

Mod. ICC

ISTANZA DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA PER STUDI E CONSULENZE INERENTI OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE

Art. 9 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003	Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali. Di seguito si illustra sinteticamente come verranno utilizzati tali dati contenuti nella presente istanza e quali sono i diritti che il cittadino ha in questo ambito.
Finalità del trattamento	Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate desiderano informarLa, anche per gli altri soggetti a ciò tenuti, che l'istanza di attribuzione del credito d'imposta per studi e consulenze inerenti operazioni di concentrazione contiene dati personali che verranno trattati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, dall'Agenzia delle Entrate nonché dai soggetti intermediari individuati dalla legge (Centri di assistenza fiscale, associazioni di categoria e professionisti) per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte. I dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici in presenza di una norma di legge o di regolamento, ovvero, quando tale comunicazione sia comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali, previa comunicazione al Garante.
Dati personali	I dati richiesti nella presente istanza devono essere indicati obbligatoriamente per poter fruire delle agevolazioni richieste.
Modalità del trattamento	La presente istanza può essere consegnata a un intermediario previsto dalla legge (Caf, associazioni di categoria, professionisti), il quale invia i dati al Ministero dell'Economia e delle Finanze e all'Agenzia delle Entrate. Tali dati verranno trattati esclusivamente dai soggetti autorizzati (identificati, istruiti e resi edotto dei vincoli imposti dalla legge), con modalità prevalentemente informatizzate e con l'impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza ed evitare l'indebito accesso di soggetti terzi o personale non autorizzato e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire anche mediante: • verifiche dei dati contenuti nell'istanza con altri dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate; • verifiche dei dati contenuti nella comunicazione con dati in possesso di altri organismi.
Titolari del trattamento	Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'Agenzia delle Entrate e gli intermediari assumono la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando tali dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo. I "titolari del trattamento" possono avvalersi di soggetti nominati "responsabili". In particolare sono titolari: • il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, presso i quali è conservato ed esibito, a richiesta, l'elenco dei responsabili; • gli intermediari, i quali, ove si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono comunicarlo agli interessati rendendo noti i dati identificativi dei responsabili stessi.
Diritti dell'interessato	Presso il titolare o i responsabili del trattamento l'interessato potrà, in base all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo od, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge. Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a: • Ministero dell'Economia e delle Finanze, Via XX Settembre, 97 - 00187 Roma; • Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Gestione Tributi - Ufficio Archivio Anagrafico - Viale Europa, 242 - 00144 Roma.
Consenso	Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetti pubblici, non devono acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali. **La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.**

Mod. ICC

ISTANZA DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA PER STUDI E CONSULENZE INERENTI OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE

Art. 9 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80

TIPO DI ISTANZA

ISTANZA RINUNCIA CORRETTIVA INTEGRATIVA

RINUNCIA O CORRETTIVA

Numero di protocollo attribuito dal servizio telematico all'istanza già inviata

DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA RICHIEDENTE

Codice fiscale

Partita IVA

Natura giuridica

Cognome o denominazione

Nome

Dimensione impresa

PERSONE FISICHE

Data di nascita (giorno mese anno)

Comune (o Stato estero) di nascita

Provincia (sigla)

Sesso (barrare la casella) M F

Residenza anagrafica o (se diverso) Domicilio Fiscale

Comune

Provincia (sigla)

C.a.p.

Frazione, via e numero civico

Telefono

ALTRI SOGGETTI

Sede legale

Comune

Provincia (sigla)

C.a.p.

Frazione, via e numero civico

Telefono

Domicilio fiscale (se diverso dalla sede legale)

Comune

Provincia (sigla)

C.a.p.

Frazione, via e numero civico

Telefono

Stato estero

Codice paese estero

Codice identificativo fiscale Stato estero

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

Codice fiscale

Codice carica

Cognome

Nome

Sesso (barrare la casella) M F

Data di nascita (giorno mese anno)

Comune (o Stato estero) di nascita

Provincia (sigla)

Residenza anagrafica o (se diverso) Domicilio Fiscale

Comune

Provincia (sigla)

C.a.p.

Frazione, via e numero civico

Telefono

DICHIARAZIONI DEL RICHIEDENTE

Il sottoscritto :

- **dichiara, nelle ipotesi diverse dalla istanza di rinuncia, che tutte le imprese partecipanti al processo di concentrazione sono in possesso dei requisiti previsti dall'art. 9 del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;**
- **dichiara di eleggere domicilio presso l'intermediario di cui si è avvalso per la trasmissione telematica, ai fini del ricevimento di ogni atto inerente la presente istanza;**
- **conferma la veridicità di quanto dichiarato nella presente istanza, consapevole delle responsabilità penali conseguenti alle dichiarazioni mendaci, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.**

Sottoscrizione dell'istanza

Numero quadri A compilati

FIRMA DEL RICHIEDENTE

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

Riservato all'intermediario

Codice fiscale dell'intermediario

Data dell'impegno (giorno mese anno)

Impegno a presentare in via telematica l'istanza predisposta dal richiedente

Impegno a presentare in via telematica l'istanza predisposta dall'intermediario

FIRMA DELL'INTERMEDIARIO

ISTANZA DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA PER STUDI E CONSULENZE INERENTI OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE
Art. 9 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80

Mod. ICC

CODICE FISCALE

QUADRO A
DATI RELATIVI ALLA OPERAZIONE DI CONCENTRAZIONE

Mod. N.

SEZIONE I
Dati di carattere generale

1 Tipologia concentrazione [1] — Dimensione aggregazione [2] PI MI — Data ultimazione operazione di concentrazione [3] giorno mese anno

SEZIONE II
Dati identificativi delle imprese partecipanti

2
Codice fiscale — Partita IVA — Natura giuridica
Cognome o denominazione — Nome — Dimensione impresa
Data di nascita (giorno mese anno) — Comune (o Stato estero) di nascita — Provincia (sigla) — Sesso (barrare la casella) M F
Residenza anagrafica o sede legale: Comune — Provincia (sigla) — C.a.p.; Frazione, via e numero civico
Domicilio fiscale (se diverso dalla sede legale): Comune — Provincia (sigla) — C.a.p.; Frazione, via e numero civico
Stato estero — Codice paese estero — Codice identificativo fiscale Stato estero

3
Codice fiscale — Partita IVA — Natura giuridica
Cognome o denominazione — Nome — Dimensione impresa
Data di nascita (giorno mese anno) — Comune (o Stato estero) di nascita — Provincia (sigla) — Sesso (barrare la casella) M F
Residenza anagrafica o sede legale: Comune — Provincia (sigla) — C.a.p.; Frazione, via e numero civico
Domicilio fiscale (se diverso dalla sede legale): Comune — Provincia (sigla) — C.a.p.; Frazione, via e numero civico
Stato estero — Codice paese estero — Codice identificativo fiscale Stato estero

SEZIONE III
Dati relativi ai documenti di spesa

	Tipologia	Numero	Data	Partita IVA (o codice fiscale)	Importo
4	1	2	3 giorno mese anno	4	5 ,00
	Codice fiscale dell'impresa partecipante che ha sostenuto la spesa 6				
5	1	2	3 giorno mese anno	4	5 ,00
	Codice fiscale dell'impresa partecipante che ha sostenuto la spesa 6				
6	1	2	3 giorno mese anno	4	5 ,00
	Codice fiscale dell'impresa partecipante che ha sostenuto la spesa 6				

7 Ammontare complessivo delle spese sostenute [1] ,00

SEZIONE IV
Credito d'imposta richiesto

8 Ammontare complessivo del credito d'imposta richiesto [1] ,00

Riservato all'istanza correttiva o integrativa

9 Credito d'imposta già richiesto [1] ,00 — Credito d'imposta spettante [2] ,00 — Credito d'imposta cui si rinuncia [3] ,00 — Ulteriore credito d'imposta richiesto [4] ,00

ISTANZA DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA PER STUDI E CONSULENZE INERENTI OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE
Art. 9 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80

Mod. ICC

CODICE FISCALE

Mod. N.

SEZIONE V
Ripartizione del credito d'imposta richiesto tra le imprese partecipanti (riservata alle ipotesi di concentrazione da cui non risulti un'unica impresa)

Rigo	Codice fiscale dell'impresa partecipante che ha sostenuto la spesa (1)	Totale spese (2)	Credito richiesto (3)
10		,00	,00

Campi riservati all'istanza correttiva o integrativa

Credito d'imposta già richiesto (4)	Credito d'imposta spettante (5)	Credito d'imposta cui si rinuncia (6)	Ulteriore credito d'imposta richiesto (7)
,00	,00	,00	,00

Rigo	Codice fiscale dell'impresa partecipante che ha sostenuto la spesa (1)	Totale spese (2)	Credito richiesto (3)
11		,00	,00

Campi riservati all'istanza correttiva o integrativa

Credito d'imposta già richiesto (4)	Credito d'imposta spettante (5)	Credito d'imposta cui si rinuncia (6)	Ulteriore credito d'imposta richiesto (7)
,00	,00	,00	,00

Rigo	Codice fiscale dell'impresa partecipante che ha sostenuto la spesa (1)	Totale spese (2)	Credito richiesto (3)
12		,00	,00

Campi riservati all'istanza correttiva o integrativa

Credito d'imposta già richiesto (4)	Credito d'imposta spettante (5)	Credito d'imposta cui si rinuncia (6)	Ulteriore credito d'imposta richiesto (7)
,00	,00	,00	,00

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

ISTANZA DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA PER STUDI E CONSULENZE INERENTI OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE (MOD. ICC)

Art. 9 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80

Premessa

L'art. 9 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, ha riconosciuto, alle imprese rientranti nella definizione comunitaria di microimprese, piccole imprese e medie imprese, di cui alla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, che prendono parte a processi di concentrazione, un contributo nella forma di credito d'imposta pari al cinquanta per cento delle spese sostenute per studi e consulenze, inerenti l'operazione di concentrazione. Il contributo è riconosciuto nel rispetto delle condizioni previste nel regolamento CE n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001.

In particolare, la citata normativa, oltre a definire le varie tipologie di concentrazione, ha prescritto, ai fini dell'ammissione al beneficio, la sussistenza dei seguenti requisiti:

- il processo di concentrazione deve essere ultimato, avuto riguardo agli effetti civili, nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del citato decreto-legge e i ventiquattro mesi successivi, ossia tra il 17 marzo 2005 e il 17 marzo 2007;
- l'impresa risultante dal processo di concentrazione, comunque operata, ovvero l'aggregazione fra singole imprese, deve rientrare nella definizione di piccola e media impresa di cui alla raccomandazione della Commissione europea del 6 maggio 2003;
- tutte le imprese che partecipano al processo di concentrazione devono aver esercitato attività omogenee nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data in cui è ultimata l'operazione di concentrazione o aggregazione;
- tutte le imprese partecipanti all'operazione devono essere residenti in Stati membri dell'Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo;
- tra le imprese partecipanti alla concentrazione non deve sussistere il rapporto di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile ovvero il controllo, diretto o indiretto, da parte della stessa persona fisica, tenuto conto anche delle partecipazioni detenute dai familiari di cui all'articolo 5 del TUIR;
- l'operazione di concentrazione deve essere iscritta nel registro delle imprese da parte di tutti i soggetti partecipanti alla medesima.

La stessa norma ha inoltre previsto che, per la fruizione del contributo, deve essere presentata, a partire dalla data di ultimazione del processo di concentrazione, una apposita istanza, in via telematica, al Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente alla comunicazione di avvenuto riconoscimento del medesimo, trasmessa dall'Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza.

Soggetti tenuti alla presentazione dell'istanza

L'istanza di attribuzione del credito d'imposta deve essere presentata dall'impresa concentrataria, intendendosi per tale l'impresa risultante dal processo di concentrazione. Nel caso in cui al termine dell'operazione di concentrazione non risulti un unico soggetto giuridico, l'istanza di attribuzione del credito deve essere presentata dall'impresa designata dai soggetti partecipanti alla operazione medesima.

Reperibilità del modello

Il modello è reperibile in formato elettronico nel sito Internet *www.agenziaentrate.gov.it*, dal quale può essere prelevato gratuitamente.

Il modello può essere prelevato anche da altri siti Internet a condizione che sia conforme per struttura e sequenza a quello approvato e rechi l'indirizzo del sito dal quale è stato prelevato nonché gli estremi del relativo provvedimento di approvazione.
È consentita la riproduzione con stampa monocromatica realizzata in colore nero mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti, che comunque garantiscano la chiarezza e la leggibilità del modello nel tempo.

Modalità e termini di presentazione dell'istanza

L'istanza deve essere presentata all'Agenzia delle Entrate esclusivamente in via telematica a decorrere:
– nell'anno 2005, dal 30° giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento di approvazione del presente modello;
– negli anni successivi, dal 10 gennaio di ciascun anno.

La trasmissione dei dati contenuti nell'istanza può essere effettuata:
- direttamente, da parte dei soggetti abilitati dall'Agenzia delle Entrate;
- tramite i soggetti incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni.

La trasmissione telematica diretta può avvenire utilizzando il servizio telematico Entratel dai soggetti già abilitati a tale servizio ovvero utilizzando il servizio telematico Internet da parte di tutti gli altri soggetti.
In caso di presentazione telematica tramite un intermediario abilitato alla trasmissione, quest'ultimo è tenuto a rilasciare al richiedente, contestualmente alla ricezione dell'istanza o all'assunzione dell'incarico per la sua predisposizione, una ricevuta attestante l'impegno a trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati in essa contenuti e dalla quale risulti se l'istanza gli è stata consegnata già compilata o verrà da lui predisposta. La data di tale impegno, unitamente alla sottoscrizione dell'intermediario ed all'indicazione del suo codice fiscale, dovrà essere riportata nello specifico riquadro "Impegno alla presentazione telematica" posto nel frontespizio dell'istanza; nel predetto riquadro deve essere indicato, altresì, barrando la relativa casella, il soggetto che ha predisposto l'istanza.
L'intermediario deve, inoltre, rilasciare al richiedente un esemplare dell'istanza i cui dati sono stati trasmessi in via telematica, redatta su modello conforme a quello approvato, unitamente a copia della comunicazione dell'Agenzia delle Entrate attestante l'avvenuta presentazione.
Il richiedente è tenuto a conservare la documentazione sopracitata, previa sottoscrizione dell'istanza a conferma dei dati ivi indicati.
Si ricorda che l'istanza si considera presentata nel giorno in cui è acquisita telematicamente dall'Agenzia delle Entrate e la prova della presentazione è data dalla comunicazione rilasciata dalla stessa Agenzia.
La compilazione del modello e la trasmissione telematica dei dati contenuti nell'istanza è effettuata utilizzando il prodotto informatico denominato "*CREDICONSUL*", reso disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate nel sito *www.agenziaentrate.gov.it.*

Compilazione del modello

Il modello dell'istanza è composto da:
- il frontespizio, costituito da due pagine: la prima contenente l'informativa sul trattamento dei dati personali, la seconda contenente i dati identificativi dell'impresa richiedente nonché la sottoscrizione della stessa;
- il quadro A, che contiene i dati di carattere generale dell'operazione di concentrazione, i dati identificativi delle imprese partecipanti nonché i dati relativi ai documenti di spesa, al credito d'imposta richiesto e all'eventuale ripartizione del medesimo.

Tutti gli importi vanno arrotondati all'unità di euro, secondo il criterio matematico per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro e per difetto se inferiore a detto limite (ad esempio: 55,50 diventa 56; 55,51 diventa 56; 55,49 diventa 55).

FRONTESPIZIO

Tipo di istanza

Nel riquadro deve essere barrata la casella corrispondente alla tipologia di istanza che si intende presentare. In particolare, va barrata:

- la **casella "Istanza"**, nel caso in cui venga presentata una richiesta di attribuzione del credito d'imposta per un'operazione di concentrazione;
- la **casella "Rinuncia"**, nell'ipotesi in cui, per qualsiasi motivo (es.: errori commessi nella valutazione dei requisiti e delle condizioni per fruire dell'agevolazione), si intenda annullare gli effetti di una istanza di attribuzione del credito d'imposta precedentemente inviata. **In caso di rinuncia, il richiedente perde ogni diritto derivante dall'istanza originaria, compreso l'ordine cronologico acquisito con la presentazione della medesima;** conseguentemente, una successiva istanza di attribuzione del credito d'imposta assumerà il nuovo ordine cronologico attribuito automaticamente in via telematica in relazione alla data ed all'orario della sua trasmissione. Nell'istanza di rinuncia deve essere compilato solo il frontespizio, in tutti i campi interessati, e non deve invece essere compilato il quadro A.

Le **caselle "Correttiva" e "Integrativa"** devono essere compilate qualora si intenda correggere errori materiali commessi nella compilazione di un'istanza precedentemente inviata, **sempreché l'errore non riguardi la sussistenza dei requisiti e delle condizioni per fruire dell'agevolazione,** ovvero si intenda integrare una precedente istanza con la richiesta di un ulteriore credito d'imposta. In particolare, deve essere barrata:

- la **casella "Correttiva"**, se l'ammontare del credito d'imposta spettante, a seguito della correzione dell'istanza originaria, è pari o inferiore a quello richiesto con la precedente domanda;
- la **casella "Integrativa"**, se l'ammontare del credito d'imposta spettante, a seguito dell'integrazione o correzione dell'istanza originaria, risulta superiore a quello già richiesto (ad esempio: nell'istanza originaria è stata omessa o errata l'indicazione di una fattura).

In caso di presentazione di un'istanza correttiva o integrativa, il richiedente, per la parte di credito già richiesto, conserva l'ordine cronologico acquisito con la presentazione dell'istanza originaria mentre, per l'ulteriore credito richiesto con l'istanza integrativa, assumerà un nuovo ordine cronologico in base alla data e all'orario di presentazione di quest'ultima.

È consentita la presentazione dell'istanza correttiva o integrativa anche successivamente al ricevimento del provvedimento di attribuzione del credito d'imposta. Nell'istanza correttiva o integrativa devono essere compilati sia il frontespizio che il quadro A, in tutti i campi previsti, riportando non soltanto i dati corretti bensì tutti i dati dell'operazione di concentrazione; inoltre, devono essere compilati il rigo 9 della sezione IV ed i campi 4, 5, 6 e 7 dei righi da 10 a 12 della sezione V del quadro A, riservati esclusivamente all'istanza correttiva o integrativa.

Istanza di rinuncia, correttiva o integrativa

Qualora venga barrata una delle caselle "Rinuncia", "Correttiva" o "Integrativa", deve essere indicato il numero di protocollo attribuito dal servizio telematico all'istanza precedentemente inviata e alla quale si intende rinunciare oppure apportare correzioni o integrazioni.

Codice fiscale e partita IVA

Devono essere indicati il codice fiscale e/o il numero di partita IVA attribuiti all'impresa richiedente.

Natura giuridica

Il campo deve essere compilato dai soggetti diversi dalle persone fisiche.
Il codice da indicare deve essere desunto dalla relativa tabella riportata nelle istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione UNICO, disponibile alla data di presentazione dell'istanza e pubblicato anche nel sito Internet dell'Agenzia delle Entrate (*www.agenziaentrate.gov.it*).

Cognome o denominazione e nome

Devono essere indicati il cognome e il nome o la denominazione dell'impresa richiedente.

Dimensione impresa

Deve essere indicata la dimensione dell'impresa richiedente, secondo la definizione comunitaria di microimprese, piccole imprese e medie imprese di cui alla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003. In particolare, indicare: "1", se trattasi di microimpresa; "2", se trattasi di piccola impresa; "3", se trattasi di media impresa.

ATTENZIONE: il codice "1" può essere indicato solo se il processo di concentrazione non ha dato luogo alla costituzione di un unico soggetto giuridico.

Dati relativi alle persone fisiche e agli altri soggetti
Riportare, se persona fisica, la data e il luogo di nascita, il sesso, la residenza anagrafica ovvero, se diverso, il domicilio fiscale e gli altri dati richiesti.
Per i soggetti diversi dalle persone fisiche vanno riportati la sede legale e, se diverso, il domicilio fiscale.

Codice Paese estero e Codice identificativo fiscale Stato estero
Nel caso di soggetto residente in uno Stato membro dell'Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo che esercita l'attività nel territorio dello Stato mediante stabile organizzazione, deve essere indicato il "Codice Paese estero", come desumibile dal modello di dichiarazione UNICO disponibile alla data di presentazione dell'istanza e pubblicato anche nel sito Internet dell'Agenzia delle Entrate (*www.agenziaentrate.gov.it*).
Inoltre, occorre compilare il campo relativo al "Codice identificativo fiscale Stato estero", se previsto dalla normativa e dalla prassi del paese estero, indicando il codice di identificazione rilasciato dall'Autorità fiscale o, in mancanza, da un'Autorità amministrativa dello Stato estero.

Dati relativi al rappresentante
Devono essere indicati i dati relativi al rappresentante legale della società o ente richiedente o, in mancanza, a chi ne ha l'amministrazione anche di fatto o al rappresentante negoziale, che sottoscrive l'istanza. Per quanto riguarda il codice di carica, si vedano le istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione UNICO, disponibile alla data di presentazione dell'istanza e pubblicato anche nel sito Internet dell'Agenzia delle Entrate (*www.agenziaentrate.gov.it*).

Dichiarazioni del richiedente
Con la sottoscrizione dell'istanza, il richiedente
- dichiara, nelle ipotesi diverse dalla istanza di rinuncia, che tutte le imprese partecipanti al processo di concentrazione sono in possesso dei requisiti previsti dall'art. 9 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- dichiara di eleggere domicilio presso l'intermediario di cui si è avvalso per la trasmissione telematica;
- conferma la veridicità dei dati contenuti nell'istanza, consapevole delle responsabilità penali conseguenti alle dichiarazioni mendaci ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Nel riquadro deve essere, inoltre, indicato il numero dei quadri A compilati.

Impegno alla presentazione telematica
Per la compilazione di tale riquadro, si rinvia a quanto già precisato al precedente paragrafo "Modalità e termini di presentazione dell'istanza".

QUADRO A – DATI RELATIVI ALLA OPERAZIONE DI CONCENTRAZIONE

Il quadro si compone di cinque sezioni:
- la sezione I, concernente i dati di carattere generale dell'operazione di concentrazione (tipologia, dimensione dell'eventuale aggregazione e data di ultimazione del processo di concentrazione);
- la sezione II, contenente i dati identificativi delle imprese (diverse dalla richiedente) che hanno partecipato all'operazione di concentrazione;
- la sezione III, concernente i dati relativi ai documenti delle spese sostenute per studi e consulenze;
- la sezione IV, relativa all'indicazione del credito d'imposta richiesto;
- la sezione V, riservata all'eventuale ripartizione del credito d'imposta richiesto tra le imprese partecipanti al processo di concentrazione.

Si precisa che, qualora i righi previsti nelle sezioni II, III e V non siano sufficienti all'indicazione dei dati, devono essere compilati ulteriori quadri A, previa numerazione progressiva da apporre nella casella "Mod. N." posta in alto a destra del medesimo quadro; in tali ipotesi, le sezioni I e IV devono essere compilate una sola volta nel Mod. N. 1.

SEZIONE I - Dati di carattere generale

Tipologia concentrazione

L' articolo 9, comma 1-bis, del citato D.L. n. 35 del 2005 ha definito le tipologie di concentrazione che beneficiano del contributo, prevedendo:

a) la costituzione di un'unica impresa per effetto dell'aggregazione di più imprese mediante fusione;
b) l'incorporazione di una o più imprese da parte di altra impresa;
c) la costituzione di aggregazioni su base contrattuale fra imprese che organizzano in comune attività imprenditoriali rilevanti;
d) la costituzione di consorzi mediante i quali più imprenditori istituiscono una organizzazione comune per lo svolgimento di fasi rilevanti delle rispettive imprese;
e) ulteriori forme che favoriscano la crescita dimensionale delle imprese.

Nel campo va indicato il codice:

"1", nel caso in cui dal processo di concentrazione risulti un unico soggetto giuridico (ad esempio: operazione di concentrazione realizzata mediante fusione);

"2", nel caso in cui dal processo di concentrazione non risulti un unico soggetto giuridico (ad esempio: concentrazione realizzata mediante aggregazione su base contrattuale fra imprese).

Dimensione aggregazione

Il campo va compilato solo se il processo di concentrazione non ha dato luogo alla costituzione di un unico soggetto giuridico e, pertanto, nella casella "Tipologia concentrazione" è stato indicato il codice "2".

In tal caso, occorre barrare la casella "PI" o "MI" a seconda che l'aggregazione risultante dal processo di concentrazione rientri nella definizione di piccola o media impresa secondo la citata raccomandazione CE n. 2003/361 del 6 maggio 2003.

Si segnala che il requisito dimensionale dell'aggregazione va verificato cumulando i dati riferiti a ciascuna delle imprese partecipanti alla concentrazione.

Data ultimazione operazione di concentrazione

Va indicata la data di ultimazione dell'operazione di concentrazione avuto riguardo agli effetti civili, in relazione alle varie tipologie di concentrazione. Si ricorda che il processo di concentrazione deve essere ultimato nel periodo compreso tra il 17 marzo 2005 e 17 marzo 2007.

SEZIONE II – Dati identificativi delle imprese partecipanti

Nella presente sezione devono essere indicati i dati relativi alle imprese partecipanti all'operazione di concentrazione compresa la richiedente, salvo il caso in cui la stessa sia il nuovo soggetto giuridico costituito a seguito dell'operazione di concentrazione.

Nel caso in cui la concentrazione sia stata realizzata mediante fusione per incorporazione, devono essere indicati i dati della società incorporante prima dell'operazione.

Codice fiscale e partita IVA

Devono essere indicati il codice fiscale e/o il numero di partita IVA attribuiti all'impresa che partecipa all'operazione di concentrazione.

Natura giuridica

Per la compilazione del campo, si rinvia alle relative istruzioni riportate nel frontespizio.

Cognome o denominazione e nome

Devono essere indicati il cognome e il nome o la denominazione dell'impresa.

Dimensione impresa

Deve essere indicata la dimensione dell'impresa, secondo la definizione comunitaria di microimprese, piccole imprese e medie imprese di cui alla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003. In

particolare, indicare: "1", se trattasi di microimpresa; "2", se trattasi di piccola impresa; "3", se trattasi di media impresa.

Dati relativi alle persone fisiche e agli altri soggetti
Per le persone fisiche, vanno riportati la data, il luogo di nascita, il sesso e la residenza anagrafica ovvero, se diverso, il domicilio fiscale.
Per i soggetti diversi dalle persone fisiche vanno riportati la sede legale e, se diverso, il domicilio fiscale.
Nel caso di soggetto residente in uno Stato membro dell'Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo, deve essere indicato il "Codice Paese estero", come desumibile dal modello di dichiarazione UNICO disponibile alla data di presentazione dell'istanza. Inoltre, occorre compilare il campo relativo al "Codice identificativo fiscale Stato estero", se previsto dalla normativa e dalla prassi del paese estero, indicando il codice di identificazione rilasciato dall'Autorità fiscale o, in mancanza, da un'Autorità amministrativa dello Stato estero.

SEZIONE III – Dati relativi ai documenti di spesa

Vanno riportati gli estremi dei documenti comprovanti le spese effettivamente sostenute per studi e consulenze, ai fini della realizzazione dell'operazione di concentrazione.
In particolare, in relazione a ciascun documento di spesa deve essere compilato un rigo nel quale deve essere indicato:
- nel **campo 1**, il codice che identifica la tipologia del documento, riportando "1", se trattasi di fattura; "2", se trattasi di documento diverso dalla fattura;
- nei **campi 2 e 3**, rispettivamente, il numero identificativo della fattura e la data della medesima o del documento diverso dalla fattura;
- nel **campo 4**, il numero di partita IVA ovvero, se non in possesso di partita IVA, il codice fiscale del fornitore del servizio, desunto dal documento;
- nel **campo 5**, l'importo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto se detraibile ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, risultante dalla fattura o dal documento diverso dalla fattura;
- nel **campo 6**, il codice fiscale dell' impresa partecipante all'operazione di concentrazione che ha sostenuto la spesa.

Nel **rigo 7**, va riportata la somma degli importi indicati nel campo 5 dei righi da 4 a 6. Tale ammontare costituisce la base di commisurazione del credito d'imposta richiesto. Nel caso in cui siano state compilate più sezioni III del quadro A, l'ammontare complessivo della spesa sostenuta va indicato nel rigo 7 del Mod. N. 1.

SEZIONE IV – Credito d'imposta richiesto

I righi 8 e 9 sono alternativi e vanno compilati in relazione alla tipologia di istanza indicata nel frontespizio.
In caso di istanza di attribuzione del credito d'imposta, deve essere compilato soltanto il rigo 8, nel quale va riportato l'ammontare complessivo del credito d'imposta richiesto, pari al cinquanta per cento dell'importo indicato nel rigo 7 della sezione III.
In caso di istanza correttiva o integrativa, va compilato soltanto il rigo 9, nel quale deve essere indicato:
- nel **campo 1**, l'ammontare del credito d'imposta già richiesto, indicato nel rigo 8 del quadro A dell'istanza di attribuzione del credito d'imposta precedentemente inviata. Nell'ipotesi in cui sia stata già presentata un'istanza correttiva o integrativa, deve essere riportato l'ammontare del credito d'imposta spettante indicato nel campo 2 del rigo 9 del quadro A dell'istanza correttiva o integrativa precedentemente inviata;
- nel **campo 2**, l'ammontare del credito d'imposta spettante, pari al cinquanta per cento dell'importo indicato nel rigo 7 della sezione III;
- nel **campo 3**, riservato all'istanza "Correttiva", la differenza tra l'importo indicato nel campo 1 e quello riportato nel campo 2, se il risultato di tale operazione è positivo. Tale differenza costituisce l'ammontare del credito d'imposta cui si rinuncia. Nell'ipotesi in cui il risultato della predetta operazione sia pari a zero, cioè l'istanza correttiva non comporti una variazione del credito d'imposta già richiesto, il campo non va compilato;
- nel **campo 4**, riservato all'istanza "Integrativa", la differenza tra l'importo indicato nel campo 1 e quello riportato nel campo 2, se il risultato di tale operazione è negativo. Tale differenza costituisce l'ulteriore credito d'imposta richiesto.

Sezione V – Ripartizione del credito d'imposta richiesto tra le imprese partecipanti

La sezione va compilata solo se l'operazione di concentrazione per la quale si richiede il credito d'imposta sia stata realizzata attraverso forme che non hanno dato luogo alla nascita di un unico soggetto giuridico e, pertanto, nella casella "Tipologia concentrazione" è stato indicato il codice "2". Si segnala che, in relazione a tali operazioni di concentrazione, il credito d'imposta richiesto deve essere ripartito tra tutte le imprese che hanno partecipato al processo di concentrazione, in misura proporzionale alle spese per studi e consulenze da ciascuna sostenute.
In particolare, per ciascuna impresa alla quale spetta il credito deve essere compilato un rigo nel quale deve essere indicato:

- nel **campo 1**, il codice fiscale dell' impresa che ha sostenuto la spesa e alla quale spetta il credito;
- nel **campo 2**, l'ammontare complessivo della spesa sostenuta, riportando la somma degli importi indicati nel campo 5 dei righi da 4 a 6 della sezione III relativi alla medesima impresa;
- nel **campo 3**, l'ammontare del credito d'imposta richiesto, pari al 50% dell'importo indicato nel campo 2. Il presente campo non deve essere compilato in caso di istanza correttiva o integrativa.

I campi 4, 5, 6 e **7 devono essere compilati solo in caso di istanza correttiva o integrativa.** In particolare, indicare:

- nel **campo 4**, l'ammontare del credito d'imposta già richiesto, indicato nel campo 3 del rigo della sezione V relativo al medesimo soggetto, dell'istanza di attribuzione del credito d'imposta precedentemente inviata. Nell'ipotesi in cui sia stata già presentata un'istanza correttiva o integrativa, deve essere riportato l'ammontare del credito d'imposta spettante indicato nel campo 5 del rigo della sezione V relativo al medesimo soggetto, dell'istanza correttiva o integrativa precedentemente inviata;
- nel **campo 5**, l'ammontare del credito d'imposta spettante, pari al cinquanta per cento dell'importo indicato nel campo 2 del presente rigo;
- nel **campo 6**, riservato all'istanza "Correttiva", la differenza tra l'importo indicato nel campo 4 e quello riportato nel campo 5, se il risultato di tale operazione è positivo. Tale differenza costituisce l'ammontare del credito d'imposta cui si rinuncia. Nell'ipotesi in cui il risultato della predetta operazione sia pari a zero, cioè l'istanza correttiva non comporti una variazione del credito d'imposta già richiesto, il campo non va compilato;
- nel **campo 7**, riservato all'istanza "Integrativa", la differenza tra l'importo indicato nel campo 4 e quello riportato nel campo 5, se il risultato di tale operazione è negativo. Tale differenza costituisce l'ulteriore credito d'imposta richiesto.

05A10741

AGENZIA DELLE DOGANE

DETERMINAZIONE 28 ottobre 2005.

Istituzione e attivazione dell'Ufficio delle dogane di Catanzaro.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto lo statuto dell'Agenzia delle dogane, deliberato dal comitato direttivo in data 5 dicembre 2000, integrato con delibere del 14 dicembre 2000 e del 30 gennaio 2001;

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle dogane deliberato dal comitato direttivo il 5 dicembre 2000 coordinato con le modifiche approvate nella seduta del comitato direttivo del 7 maggio 2001, ed in particolare l'art. 7, che definisce la struttura organizzativa e le attività degli uffici delle dogane e l'art. 9, comma 2, il quale stabilisce che il direttore dell'Agenzia con uno o più atti interni assume i provvedimenti necessari per l'attivazione delle nuove unità organizzative e per l'assegnazione delle relative risorse;

Visto il decreto ministeriale 1390 del 28 dicembre 2000, che ha reso esecutive, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le Agenzie fiscali previste dagli articoli dal 62 al 65 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista la nota protocollo 37123 del 26 ottobre 2005 della Direzione regionale per la Calabria e la Campania relativa alla proposta di istituzione dell'Ufficio delle dogane di Catanzaro;

Ritenuta la necessità di attivare i nuovi uffici delle dogane;

Considerato, infine, che al riguardo è stata preventivamente attivata l'informativa con le organizzazioni sindacali;

ADOTTA

la seguente determinazione:

Art. 1.

Istituzione e attivazione dell'Ufficio delle dogane di Catanzaro

A far data dal 17 novembre 2005 viene istituito ed attivato, in via sperimentale, l'Ufficio delle dogane di Catanzaro, dipendente dalla Direzione regionale per la Calabria e la Campania.

Vengono altresì istituite e attivate le seguenti sezioni operative territoriali di:

aeroporto di Lamezia Terme;

Cosenza;

Crotone.

Alla data di cui al comma 1 sono soppressi:

l'ufficio tecnico di finanza di Catanzaro;

la dogana di Catanzaro Lido;

la dogana di Paola;

la dogana di Crotone;

la sezione doganale aeroporto di Lamezia Terme.

L'Ufficio delle dogane di Catanzaro che comprende le sezioni operative di cui al comma 2, ha competenza territoriale sulle province di Catanzaro, di Cosenza e di Crotone.

L'Ufficio delle dogane di Catanzaro assume le competenze in materia doganale della soppressa circoscrizione doganale di Reggio Calabria e della soppressa dogana di Catanzaro Lido nonché, relativamente alle suindicate province di Catanzaro, di Cosenza e di Crotone, le competenze in materia di accise del soppresso ufficio tecnico di finanza di Catanzaro.

La sezione operativa territoriale aeroporto di Lamezia Terme, in relazione all'attività di accertamento nel settore doganale e delle accise, assume le competenze della soppressa sezione doganale aeroporto di Lamezia Terme.

La sezione operativa territoriale di Cosenza, in relazione all'attività di accertamento nel settore doganale e delle accise, assume le competenze della soppressa dogana di Paola.

La sezione operativa territoriale di Crotone, in relazione all'attività di accertamento nel settore doganale e delle accise, assume le competenze della soppressa dogana di Crotone.

Al direttore dell'Ufficio delle dogane di Catanzaro vengono attribuite le specifiche competenze dei direttori del soppresso ufficio tecnico di finanza di Catanzaro e della soppressa dogana di Catanzaro Lido e, relativamente alle province di Catanzaro, di Cosenza e di Crotone, del direttore della soppressa circoscrizione doganale di Reggio Calabria.

A decorrere dalla data di cui al comma 1, l'Ufficio delle dogane di Catanzaro è strutturato, in conformità a quanto previsto dall'art. 7, comma 3, del regolamento di amministrazione ai fini dello svolgimento delle funzioni assegnate, nelle aree di gestione dei tributi, delle verifiche dei controlli e delle attività antifrode, di gestione del contenzioso e di assistenza e informazione agli utenti e in un ufficio di staff per le attività di programmazione e controllo operativo, affari generali gestione risorse e audit interno, analisi dei rischi e audit di impresa.

Il responsabile dell'area gestione dei tributi dell'Ufficio delle dogane di Catanzaro assume le competenze, in materia contabile, di ricevitore capo ed ha alle sue dirette dipendenze il cassiere dell'area stessa ed i cassieri delle sezioni operative territoriali di cui al comma 2.

Fino all'emanazione del regolamento di servizio del personale degli Uffici delle dogane rimangono in vigore le disposizioni di regolamento di servizio per il personale delle dogane, approvato con regio decreto 22 maggio 1941, n. 1132, e quelle per il personale delle imposte di fabbricazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1962, n. 83, in quanto applicabili.

Roma, 28 ottobre 2005

Il direttore: GUAIANA

05A10737

DETERMINAZIONE 28 ottobre 2005.

Istituzione e attivazione dell'Ufficio delle dogane di Gioia Tauro.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto lo statuto dell'Agenzia delle dogane, deliberato dal comitato direttivo in data 5 dicembre 2000, integrato con delibere del 14 dicembre 2000 e del 30 gennaio 2001;

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle dogane deliberato dal comitato direttivo il 5 dicembre 2000 coordinato con le modifiche approvate nella seduta del comitato direttivo del 7 maggio 2001, ed in particolare l'art. 7, che definisce la struttura organizzativa e le attività degli uffici delle dogane e l'art. 9, comma 2, il quale stabilisce che il direttore dell'Agenzia con uno o più atti interni assume i provvedimenti necessari per l'attivazione delle nuove unità organizzative e per l'assegnazione delle relative risorse;

Visto il decreto ministeriale 1390 del 28 dicembre 2000, che ha reso esecutive, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le Agenzie fiscali previste dagli articoli dal 62 al 65 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista la nota protocollo 30327 del 7 settembre 2005 della Direzione regionale per la Calabria e la Campania relativa alla proposta di istituzione dell'Ufficio delle dogane di Gioia Tauro;

Ritenuta la necessità di attivare i nuovi uffici delle dogane;

Considerato, infine, che al riguardo è stata preventivamente attivata la informativa con le organizzazioni sindacali;

ADOTTA

la seguente determinazione:

Art. 1.

Istituzione e attivazione dell'Ufficio delle dogane di Gioia Tauro

A far data dal 17 novembre 2005 viene istituito ed attivato, in via sperimentale, l'Ufficio delle dogane di Gioia Tauro, dipendente dalla Direzione regionale per la Calabria e la Campania.

Alla data di cui al comma 1 è soppressa la dogana di Gioia Tauro.

L'Ufficio delle dogane di Gioia Tauro ha competenza territoriale nell'ambito portuale di Gioia Tauro insito nei comuni di Gioia Tauro e di San Ferdinando della provincia di Reggio Calabria.

L'Ufficio delle dogane di Gioia Tauro, relativamente al citato ambito portuale di Gioia Tauro, assume le competenze in materia doganale della soppressa circoscrizione doganale di Reggio Calabria e della soppressa dogana di Gioia Tauro, nonché le competenze in materia di accise del soppresso ufficio tecnico di finanza di Catanzaro, con esclusione delle competenze in materia di energia elettrica e di gas metano che rimangono attribuite al costituendo ufficio di Reggio Calabria.

Al direttore dell'Ufficio delle dogane di Gioia Tauro vengono attribuite, relativamente all'ambito portuale di Gioia Tauro, le specifiche competenze dei direttori della soppressa dogana di Gioia Tauro, del soppresso ufficio tecnico di finanza di Catanzaro e della soppressa circoscrizione doganale di Reggio Calabria.

A decorrere dalla data di cui al comma 1, l'Ufficio delle dogane di Gioia Tauro è strutturato, in conformità a quanto previsto dall'art. 7, comma 3, del regolamento di amministrazione ai fini dello svolgimento delle funzioni assegnate, nelle aree di gestione dei tributi, delle verifiche dei controlli e delle attività antifrode, del contenzioso, di assistenza e informazione agli utenti e in un ufficio di staff per le attività di programmazione e controllo operativo, affari generali gestione risorse e audit interno, analisi dei rischi e audit di impresa.

Il responsabile dell'area gestione dei tributi assume le competenze, in materia contabile, di ricevitore capo ed ha alle sue dirette dipendenze il cassiere dell'area stessa.

Fino all'emanazione del regolamento di servizio del personale degli uffici delle dogane rimangono in vigore le disposizioni di regolamento di servizio per il personale delle dogane, approvato con regio decreto 22 maggio 1941, n. 1132, e quelle per il personale delle imposte di fabbricazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1962, n. 83, in quanto applicabili.

Roma, 28 ottobre 2005

Il direttore: GUAIANA

05A10738

DETERMINAZIONE 28 ottobre 2005.

Istituzione e attivazione dell'Ufficio delle dogane di Reggio Calabria.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto lo statuto dell'Agenzia delle dogane, deliberato dal comitato direttivo in data 5 dicembre 2000, integrato con delibere del 14 dicembre 2000 e del 30 gennaio 2001;

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle dogane deliberato dal comitato direttivo il 5 dicembre 2000 coordinato con le modifiche appro-

vate nella seduta del comitato direttivo del 7 maggio 2001, ed in particolare l'art. 7, che definisce la struttura organizzativa e le attività degli uffici delle dogane e l'art. 9, comma 2, il quale stabilisce che il direttore dell'Agenzia con uno o più atti interni assume i provvedimenti necessari per l'attivazione delle nuove unità organizzative e per l'assegnazione delle relative risorse;

Visto il decreto ministeriale 1390 del 28 dicembre 2000, che ha reso esecutive, a decorrere dal 1º gennaio 2001, le agenzie fiscali previste dagli articoli dal 62 al 65 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista la nota protocollo 36109 del 20 ottobre 2005 della Direzione regionale per la Calabria e la Campania relativa alla proposta di istituzione dell'Ufficio delle dogane di Reggio Calabria;

Ritenuta la necessità di attivare i nuovi uffici delle dogane;

Considerato, infine, che al riguardo è stata preventivamente attivata l'informativa con le organizzazioni sindacali;

ADOTTA
la seguente determinazione:

Art. 1.

Istituzione e attivazione dell'Ufficio delle dogane di Reggio Calabria

A far data dal 17 novembre 2005 viene istituito ed attivato, in via sperimentale, l'Ufficio delle dogane di Reggio Calabria, dipendente dalla Direzione regionale per la Calabria e la Campania.

Vengono altresì istituite e attivate le seguenti sezioni operative territoriali di:

aeroporto dello Stretto;

Vibo Valentia.

Alla data di cui al comma 1 sono soppressi:

la circoscrizione doganale di Reggio Calabria;

la dogana di Vibo Valentia Marina;

la sezione doganale aeroporto dello Stretto.

L'Ufficio delle dogane di Reggio Calabria che comprende le sezioni operative di cui al comma 2, ha competenza territoriale sulle province di Vibo Valentia e di Reggio Calabria, con esclusione dell'ambito portuale di Gioia Tauro insito nei comuni di Gioia Tauro e San Ferdinando.

L'Ufficio delle dogane di Reggio Calabria assume, relativamente alle suindicate province, le competenze della soppressa circoscrizione doganale di Reggio Calabria e del soppresso ufficio tecnico di finanza di Catanzaro ivi comprese le competenze in materia di accisa sull'energia elettrica e sul gas metano relativamente all'ambito portuale di Gioia Tauro.

Le sezioni operative territoriali aeroporto delle Stretto e di Vibo Valentia, in relazione all'attività di accertamento nel settore doganale e delle accise, assumono rispettivamente le competenze della soppressa sezione doganale aeroporto dello Stretto e della soppressa dogana di Vibo Valentia Marina.

Al direttore dell'Ufficio delle dogane di Reggio Calabria vengono attribuite le specifiche competenze dei direttori della soppressa circoscrizione di Reggio Calabria e, relativamente alle province di Reggio Calabria e di Vibo Valentia, del direttore del soppresso ufficio tecnico di finanza di Catanzaro.

A decorrere dalla data di cui al comma 1, l'Ufficio delle dogane di Reggio Calabria è strutturato, in conformità a quanto previsto dall'art. 7, comma 3, del regolamento di amministrazione ai fini dello svolgimento delle funzioni assegnate, nelle aree di gestione dei tributi, delle verifiche dei controlli e delle attività antifrode, di gestione del contenzioso e di assistenza e informazione agli utenti e in un ufficio di staff per le attività di programmazione e controllo operativo, affari generali gestione risorse e audit interno, analisi dei rischi e audit di impresa.

Il responsabile dell'area gestione dei tributi dell'Ufficio delle dogane di Reggio Calabria assume le competenze, in materia contabile, di ricevitore capo ed ha alle sue dirette dipendenze il cassiere dell'area stessa ed i cassieri delle sezioni operative territoriali di cui al comma 2.

Fino all'emanazione del regolamento di servizio del personale degli uffici delle dogane rimangono in vigore le disposizioni di regolamento di servizio per il personale delle dogane, approvato con regio decreto 22 maggio 1941, n. 1132, e quelle per il personale delle imposte di fabbricazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1962, n. 83, in quanto applicabili.

Roma, 28 ottobre 2005

Il direttore: GUAIANA

05A10739

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Classificazione di un manufatto esplosivo

Con decreto ministeriale n. 557/PAS.12227-XVJ/3/42/2004-CE(22) del 27 ottobre 2005, il prodotto esplodente di seguito elencato è classificato, ai sensi dell'art. 19, comma 3 *a)* del decreto 19 settembre 2002, n. 272, nella categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con il relativo numero ONU, come, di seguito:

Numero di identificazione	Denominazione	Codice di classificazione	Classifica ex art. 82 Reg.to T.U.L.P.S.
0082	ANFEX	1.1.D	II

Sull'imballaggio di tale esplosivo deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15 e dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 (*Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 14 aprile 2003 - serie generale attuativo della direttiva CE), anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero di certificato «CE del Tipo», categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante, nome dell'importatore titolare delle licenze di Polizia, indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto. Per il citato esplosivo la ditta importatrice Pravisani S.p.a. con sede a Sequals (Pordenone), ha prodotto l'attestato «CE del Tipo» n. 0589.EXP.0898/02 dell'8 maggio 2003, rilasciato dall'Organismo notificato «Bundesanstalt Fur Materialforschung Und — Prufung (BAM) Berlin (Germany)» su richiesta della società fabbricante «Kamnik - Slovenia».

05A10625

Riconoscimento e classificazione di un manufatto esplosivo

Con decreto ministeriale n. 557/B.10344-XVJ(3624) del 27 ottobre 2005, il manufatto esplosivo denominato: «Nonex Safety Cartridge 30060» con peso di massa carica gr. 300, è riconosciuto, su istanza del sig. Mosca Renato Roberto Giovanni, legale rappresentante della ditta Nonexplo S.r.l., con sede in Milano, via Emilio De Marchi n. 19, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella I categoria gruppo *B* dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

05A10625-*bis*

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Rimborsabilità dei farmaci con autorizzazione centralizzata EMeA e nuove indicazioni terapeutiche

Si fa presente alle regioni, alle province autonome di Trento e Bolzano e alle singole aziende sanitarie locali che nuove indicazioni terapeutiche approvate successivamente all'ammissione alla rimborsabilità di farmaci di autorizzazione EMeA non sono da considerare rimborsate fino ad emanazione di una specifica determinazione AIFA al riguardo.

Per quanto riguarda le ditte titolari della AIC, si precisa che una variazione di Tipo II della scheda tecnica di un farmaco di autorizzazione EmeA già rimborsato dovrà essere comunque seguita da esplicita richiesta di ammissione alla rimborsabilità della nuova indicazione, indirizzata all'Ufficio prezzi e rimborso dell'AIFA.

05A10740

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G501265/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.